

I LIMITI AL LAVORO NOTTURNO DEI LAVORATORI MOBILI

Il Ministero del Lavoro, nella **Nota protocollo n. 12009 del 9 luglio 2010**, comunica ai propri servizi ispettivi la necessità di uniformare i criteri di ispezione nel settore dell'autotrasporto.

In particolare gli ispettori sono tenuti a verificare che gli autisti che svolgono trasporto di persone e merci su strada non eccedano le quattro ore consecutive di guida nella fascia oraria che va dalla mezzanotte alle sette del mattino, quando l'attività di lavoro complessiva nell'arco della giornata supera 10 ore per ogni periodo di 24 ore.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Ministero del Lavoro, nella Nota protocollo n. 12009/2010, prende in esame il particolare regime di orario notturno degli autisti che svolgono autotrasporto di persone e merci su strada, ai sensi del Regolamento CE 15 marzo 2006, n. 561.

Come noto la disciplina dell'orario di lavoro di tali lavoratori è regolata dalla Direttiva CE 11 marzo 2002, n. 15, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, recepita in Italia dal D.Lgs 19 novembre 2007, n. 234, entrato in vigore il 1° gennaio 2008.

La nuova disciplina dell'orario di lavoro completa quanto già stabilito in tema di periodi di guida, di interruzioni e riposi, dal Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006.

In particolare, ai sensi, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del D.Lgs n. 234/2007 è "**lavoratore mobile**":

"un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi."

Ai predetti **lavoratori mobili dipendenti da un'impresa di trasporto**, non si applica la disciplina prevista dal D.Lgs n. 66/2003 sull'orario di lavoro; infatti, l'articolo 2 di tale decreto prevede una deroga qualora per determinate occupazioni o attività professionali vi siano più specifiche **disposizioni comunitarie** relative all'organizzazione dell'orario di lavoro.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva 2002/15/CE (art. 2), il D.Lgs n. 234/2007 viene applicato ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada:

- contemplate dal regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, oppure, in difetto,
- dall'accordo AETR (Accordo Europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti **internazionali** su strada) del 1° luglio 1970.

In particolare, le disposizioni del D.Lgs n. 234/2007 si applicano, analogamente al regolamento CE n. 561/2006 (art. 2), al trasporto su strada:

- di **merci**, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
- di **passengeri**, effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono idonei a trasportare più di 9 persone compreso il conducente.

ORARIO DI LAVORO

Il Ministero, nella nota in oggetto, richiama l'attenzione del personale ispettivo sulla necessità di accertare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro nel settore dell'autotrasporto, con particolare riguardo ai tempi di guida e riposo e al **lavoro notturno**, ai fini di tutelare meglio la salute, la sicurezza delle persone e la sicurezza stradale.

Nella nozione di **tempo di lavoro** dei lavoratori mobili:

- sono ricomprese tutte le **attività prestate dal conducente** nell'esercizio delle proprie mansioni, mentre
- **non rientrano** nell'orario di lavoro le **interruzioni** della **guida** (art. 7 regolamento CE n. 561/2006), i **riposi intermedi**, i **periodi di riposo** e i **tempi di disponibilità** (periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbligato a rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a rispondere ad eventuali chiamate).

In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 234/2007 la definizione di **"notte"** è:

*"un periodo di almeno **quattro ore** consecutive tra le 0.00 e le ore 7.00".*

Mentre la definizione di **"lavoro notturno"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 234/2007 è:

"ogni prestazione espletata durante la notte".

LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO

Nella fattispecie, alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero, sono pervenute richieste di chiarimento in merito al coordinamento delle nozioni di "notte" e "lavoro notturno", alla luce dell'articolo 7 del D.Lgs n. 234/2007 che prevede:

"Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore."

Si tratta di un limite inderogabile anche dalla contrattazione collettiva, la quale peraltro stabilisce l'indennizzo del lavoro notturno, purché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

Sulla base delle predette premesse il Ministero, nella nota in oggetto, osserva che:

"deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00 (...), qualora la durata complessiva dell'attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore (...)."

Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs n. 234/2007, la violazione delle disposizioni previste in relazione al lavoro notturno è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 900,00 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.

A cura degli esperti dell'Editoria fiscale SEAC